

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1272

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore BOSO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 MAGGIO 1993

Esonero dai costi del «superbollo» e dell'assicurazione per
la responsabilità civile degli automezzi del soccorso alpino

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge è inteso ad esonerare gli automezzi appartenenti alle squadre di soccorso alpino dal pagamento del cosiddetto «superbollo» che grava sui veicoli *diesel*, e a trasferire sul Club alpino italiano l'onere relativo all'assicurazione per la responsabilità civile automobilistica, cui il

CAI farebbe fronte utilizzando un apposito contributo statale.

La proposta è motivata con l'evidente utilità sociale del servizio di soccorso alpino, che rende iniquo un sistema che fa gravare sugli stessi componenti delle squadre di soccorso, proprietarie degli automezzi, le non lievi spese fiscali e assicurative di cui si è detto.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Nell'articolo 3, comma 1, della legge 18 febbraio 1992, n. 162, dopo la parola «esercitazioni» sono inserite le seguenti: «e per l'assicurazione contro la responsabilità civile degli automezzi esclusivamente impiegati in operazioni di soccorso ed esercitazioni».

Art. 2.

1. Gli automezzi esclusivamente adibiti ad operazioni di soccorso ed esercitazioni del Corpo nazionale del soccorso alpino, del Soccorso alpino delle provincie autonome di Trento e di Bolzano e del Soccorso speleologico del Club alpino italiano (CAI) sono esonerati dal pagamento della tassa automobilistica regionale, della soprattassa annuale regionale e della tassa speciale regionale di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei corrispondenti tributi erariali vigenti nelle regioni a statuto speciale.

Art. 3.

1. Alle spese conseguenti all'attuazione degli articoli 1 e 2 il CAI provvede, negli anni 1993 e 1994, utilizzando il contributo di cui all'articolo 3 della legge 18 febbraio 1992, n. 162, che viene incrementato di lire 100 milioni per ciascuno di tali anni. Il contributo per l'anno 1995 viene fissato in lire 600 milioni, di cui lire 400 milioni destinate al pagamento di premi assicurativi.

2. Alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione

dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

3. Il contributo dello Stato per le finalità di cui alla presente legge, per gli anni 1996 e seguenti, viene determinato ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *d*), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362.